



REGIONE
PUGLIA



Città di Bitetto

Medaglia d'Oro al Merito Civile
Città Metropolitana di Bari

Prot. n° 1468 P.M.

Ordinanza n° 44

ORDINANZA IN MATERIA DI CONTRASTO AGLI INCENDI BOSCHIVI.

IL SINDACO AUTORITY COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

- ✓ **Considerato** l'approssimarsi della stagione estiva in cui il fenomeno degli incendi boschivi acquista particolare rilievo e le cui cause sono prevalentemente riconducibili ad incauti comportamenti umani;
- ✓ **Ritenuto dover intervenire** con misure utili a contrastare la pericolosità degli incendi boschivi in campi incolti, appezzamenti di terreni, cespugliati od arborati, con particolare attenzione in quelli a ridosso degli insediamenti abitativi e lungo le reti di viabilità stradale urbana, extraurbana e ferroviaria che possano procurare eventuali pericoli e turbative alla pubblica incolumità;
- ✓ **Vista** la L.R. n. 7/2014 nonché la Legge Quadro in materia di incendi boschivi n° 353 del 21.11.2000, il cui art. 2 classifica come incendio boschivo anche quello sviluppatosi su terreni incolti e cespugliati;
- ✓ **Visti**, inoltre l'art. 3 della precitata Legge n. 353/2000 e l'art. 15 della L.R. 18/2000 che demandano ai Sindaci della Regione Puglia, la necessità di adottare per tempo i provvedimenti utili a contrastare la pericolosità degli incendi boschivi estivi;
- ✓ **Vista** la L.R. n° 38 del 12.12.2016 "Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi di interfaccia", con cui si conferma anche per l'anno 2017 lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nel periodo **1° Giugno - 30 Settembre**, prescrivendo le regole comportamentali sulla prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi che gli attori interessati, ognuno per le sue competenze, dovranno adottare al fine di ridurre al minimo il rischio di innesco e propagazione degli stessi;
- ✓ **Visto** l'art. 12 della precitata legge che disciplina il sistema sanzionatorio previsto in ordine ai divieti e prescrizioni contenuti nello stesso;
- ✓ **Vista** la nota della Regione Puglia-Servizio Protezione Civile n. AOO-026/PROT. del 14.04.2017 - 0005404;
- ✓ **Visto** il D. Lgs. n° 267/2000;
- ✓ **Visto** il "Regolamento per la gestione di aree verdi pubbliche e disciplinare per la gestione del verde urbano" approvato con Deliberazione C.C. n. 17 del 18.02.2016;

ORDINA

per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riprodotti:

1. **I proprietari, gli affittuari e i conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti in stato di abbandono e/o a riposo e di colture arboree hanno l'obbligo di realizzare, entro il 31 maggio di ogni anno, fasce protettive di larghezza non inferiore a 15 metri lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio,**

- attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti.*
2. *E' vietata l'accensione e la bruciatura della vegetazione spontanea presente nei terreni coltivati, nei campi in stato di abbandono, incolti o a riposo.*
 3. *L'accensione e la bruciatura di residui di materiale vegetale derivante dall'attività agricola e forestale è vietata nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 30 settembre.*
 4. *Nel periodo dal 1° ottobre al 31 maggio è possibile bruciare, sul sito di produzione, residui vegetali derivanti dall'attività agricola e forestale raggruppati in piccoli cumuli e non superiore a tre metri cubi giornalieri a ettaro. Le operazioni di bruciatura sono effettuate a cura degli interessati, dotati di mezzi idonei al controllo e allo spegnimento delle fiamme e assistite fino al totale esaurimento della combustione. La bruciatura dei residui vegetali è sempre vietata a una distanza inferiore a 50 metri da strutture e infrastrutture antropiche.*
 5. *Le bruciature dei residui vegetali derivanti dall'attività agricola e forestale, nel periodo consentito, sono vietate in presenza di forte vento o di eccessivo calore (sono validi in tale caso i bollettini di pericolosità pubblicati dalla Protezione civile regionale).*

La violazione delle disposizioni contenute nel punto 1 è soggetta a sanzione amministrativa da € 500,00 ad € 2.500,00, così come previsto dall'art. 12 della L.R. 12.12.2016, n° 38.

La violazione delle disposizioni contenute nei punti 2, 3 e 5 sono soggette a sanzione amministrativa da € 1.000,00 ad € 5.000,00, così come previsto dall'art. 12 della L.R. 12.12.2016, n° 38.

La violazione delle disposizioni contenute nel punto 4 è soggetta a sanzione amministrativa da € 250,00 ad € 1.250,00, così come previsto dall'art. 12 della L.R. 12.12.2016, n° 38.

Si avverte

che, chiunque avvisti un incendio che minacci aree boscate, cespugliate od arborati, comprese eventuali strutture ed infrastrutture antropizzate, all'interno delle predette aree, a darne immediata comunicazione alle competenti Autorità locali nonché ai VV.FF al n. 115 o C.F.S al 1515, riferendo ogni utile informazione atta alla corretta localizzazione dell'evento in atto.

La presente Ordinanza revoca ed annulla l'efficacia della precedente O. S. n. 39 del 27.05.2016.

L'Ufficio notifiche è incaricato di dare la più ampia pubblicità mediante anche la pubblicazione sul sito Istituzionale dell'Ente.

Tutte le forze di polizia ed in particolare il Comando di Polizia Locale, la Stazione Carabinieri e l'Ufficio Tecnico Comunale, relativamente alla salvaguardia del patrimonio a verde del Comune, ognuno per quanto di rispettiva competenza sono incaricati di verificare l'osservanza della presente Ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, li 19.05.2017

Il Responsabile Settore Polizia Locale

Magg. ALDO DOTTI, Casino

IL SINDACO
Avv. Fiorenza PASCAZIO